

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra

Kuore S.p.A., con sede in Tavagnacco (UD) alla via Nazionale, 35 - 33010 Tavagnacco (UD), iscritta al Registro Imprese di Pordenone - Udine, con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02868070307, avente capitale sociale di Euro 100.000,00 (cento mila virgola zero zero) i.v., PEC KUORERISTORAZIONESPA@LEGALMAIL.IT,in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Marco Di Giusto (di seguito denominata “**Sponsor**”)

e

COMUNE DI UDINE, con sede legale in Udine (UD), Via Nicolò Lionello 1, CF/PI P.IVA 00168650307, nella persona della Dirigente Servizio Cultura e Istruzione dott. Antonio Impagnatiello, domicilio elettronico PEC protocollo@pec.comune.udine.it (di seguito denominata “**Sponsee**”) di seguito definite singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

premesso che

- a. lo Sponsee è il Servizio Cultura e Istruzione U.O Attività Culturali del Comune di Udine, che, tra le varie attività, organizza la manifestazione “Natale a Udine 2025” (di seguito anche solo la “manifestazione”) nelle giornate dal 15 novembre 2025 al 15 gennaio 2026 a Udine;
- b. lo Sponsor è una società che opera nel settore della ristorazione servita ed è una società del Gruppo Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. che ad oggi è il punto di riferimento italiano nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici multientici, tra cui il marchio Pizzikotto (di seguito il “Marchio”) come rappresentato in Allegato 1), pizzeria e lifferia ;
- c. lo Sponsor ha interesse a patrocinare la manifestazione di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.;
- d. allo Sponsee sono note le finalità dell’attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività svolte dallo Sponsee;
- e. le Parti sono reciprocamente interessate a stipulare il presente accordo (di seguito il “Contratto”);

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Obblighi dello Sponsee (Comune di Udine)

Lo Sponsee si impegna:

- a coordinare l’inserimento del nome, logo e Marchio dello Sponsor su tutti i materiali pubblicitari/illustrativi cartacei e digitali relativa all’evento/ spettacolo "Circo d’Inverno", che si terrà al Teatro Giovanni da Udine il 23 dicembre con due repliche, nell’ambito di Natale a Udine;
- ad inserire il nome, logo e Marchio dello Sponsor su tutti i materiali pubblicitari/illustrativi cartacei e digitali predisposti e pubblicati relativi alla manifestazione dell’iniziativa (canali social, volantini e manifesti, corredati da QR code, e altri canali pubblicitari);
- a citare/taggere lo Sponsor in tutti i contenuti condivisi dallo Sponsee sui social network e contenuti online riferiti alla manifestazione. A sua volta lo Sponsor potrà utilizzare i contenuti prodotti online dallo Sponsee per propri fini promozionali, su sito web del Gruppo e sui social network;
- a citare lo Sponsor nei comunicati stampa relativi alla manifestazione.

Lo Sponsee si impegna a non modificare o alterare il Marchio dello Sponsor e a non danneggiare in alcun

modo la sua immagine.

Ogni utilizzo del Marchio dello Sponsor deve essere concordato ed approvato dallo Sponsor stesso.

Art. 2 - Obblighi dello Sponsor (Kuore)

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni allo Sponsee un corrispettivo totale di € 3.000,00 (tremila/00) al netto dell'IVA. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN **IT60 G030 6912 3441 0000 0300 263** previa emissione di fattura contabilizzata, al termine della manifestazione.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata sino al 15 gennaio 2026 compreso. Nel caso in cui le Parti, alla scadenza del Contratto, intendano stipulare ulteriori e diversi accordi di sponsorizzazione dovranno provvedere alla redazione di un nuovo contratto. E' quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 4 - Risoluzione del Contratto

Lo Sponsee ha diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alla prestazione di pagamento di cui all'art. 2, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., da inviarsi a mezzo PEC. In caso di mancato pagamento oltre il termine concesso nella predetta diffida, lo Sponsee potrà rimuovere il Marchio e i riferimenti allo Sponsor da tutto il materiale relativo alla manifestazione a spese dello Sponsor.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento dello Sponsee agli obblighi di cui all'art. 1, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., da inviarsi a mezzo PEC. In tal caso la rimozione del logo e dei riferimenti dello Sponsor da tutto il materiale relativo alla manifestazione sarà a cura e a spese dello Sponsee, che dovrà altresì restituire allo Sponsor il corrispettivo di cui all'art. 2 se già versato, oltre al maggior danno.

Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC in caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 10, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 5 - Diritto d'uso dei segni distintivi delle Parti e tutela dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine dello Sponsee, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti dello Sponsee.

Lo Sponsee potrà utilizzare i segni distintivi, in particolare il Marchio, dello Sponsor solo ed unicamente nei limiti, con le modalità e per le finalità concordate e definite nel presente Contratto.

Art. 6 - Limiti di responsabilità

La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione delle attività indicate nelle premesse ed esclude totalmente qualsiasi altro rapporto di società, associazione, corresponsabilità, fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Lo Sponsee, dichiara di assumersi tutte le responsabilità dirette o indirette relative alla manifestazione, sollevando lo Sponsor da qualsiasi responsabilità derivante da tale attività. Eventuali danni cagionati a terzi dallo Sponsee non comportano responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo allo Sponsor.

Art. 7 – Esclusiva merceologica dello Sponsee

Lo Sponsee si impegna, per la durata del presente Contratto, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività nello stesso settore merceologico dello Sponsor.

Art. 8 - Clausola Anticorruzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare le norme anticorruzione di volta in volta applicabili e, in particolare, ad astenersi (e fare sì che i propri funzionari, dipendenti, consulenti e fornitori si astengano) dall'offrire, promettere, dare, pagare, accettare, ricevere – direttamente o indirettamente – vantaggi (economici o di qualunque altra natura) in violazione delle suddette norme.

Art. 9 - Facoltà dello Sponsor

È facoltà dello Sponsor concordare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie con lo Sponsee anche in corso di

esecuzione del Contratto.

Art. 10 - Tutela dell'immagine

Le Parti si impegnano reciprocamente a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 11 - Garanzie di corretto adempimento

Lo Sponsor avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare il buon uso dei segni distintivi e del Marchio durante la manifestazione.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 14 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

per Kuore kuoreristorazione@legalmail.it

per Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it

Art. 15– Validità delle clausole

Tutte le clausole del presente Contratto sono valide tra le Parti se non derivate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali, ove applicabili.

Qualunque modifica del presente Contratto sarà valida ed efficace solo se intervenuta tramite accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 16 - Tutela dei dati personali

Le Parti contraenti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in seguito “RGPD”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali, in seguito “Codice”), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del presente Contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti contraenti danno altresì atto che i dati personali verranno trattati osservando le misure di sicurezza adeguate ai sensi del citato RGPD e del Codice, ed eventualmente anche quelle idonee e necessarie, laddove siano obbligatorie in ragione del trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

Art. 17 – Disposizioni Varie

Il presente contratto è frutto della libera contrattazione tra le Parti, pertanto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Udine,

Allegati:

1 – Marchio “Pizzikotto”

COMUNE DI UDINE
Dirigente Servizio Cultura e Istruzione

Dott. Antonio Impagnatiello

KUORE S.P.A.
Legale Rappresentante

Dott. Marco Di Giusto

Allegato 1 – Marchio “Pizzikotto”

